

ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale (APS)
CENTRO STUDI E RICERCHE SUL COMPORTAMENTO
C.S.R.C.

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“CENTRO STUDI E RICERCHE SUL COMPORTAMENTO – C.S.R.C. APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) e con durata illimitata.

Art. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione è costituita da persone di diversa estrazione politica, religiosa, sociale e professionale. È fine dell'associazione quello di diffondere la cultura della prosocialità mediante le attività istituzionali che verranno intraprese, di rispondere alle esigenze delle famiglie con familiari affetti da disabilità e bisogni educativi speciali; di promuovere nuovi modelli educativi e formativi alla luce del comportamento prosociale, di diffondere il modello di psicologia cognitivo-comportamentale.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci saranno classificati in tre distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci Onorari: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

- Soci Ordinari: quelli che sono stati ammessi a far parte dell'associazione da un congruo periodo di tempo e che hanno dato un contributo alla crescita dell'associazione partecipando attivamente alle sue iniziative;
- Soci Aderenti: (privati, Enti, Associazioni, ...) da intendersi coloro che pur non avendo un ruolo attivo scelgono di sostenere l'associazione.

Art. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- organizzare e gestire le iniziative e le manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- fruire di particolari condizioni di favore per la partecipazione alle attività e servizi aperti al pubblico.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale soltanto i Soci Onorari;
- di conformare il proprio atteggiamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione ai valori prosociali.

Art. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, per altri motivi che comportino indegnità, per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale.

Sono nominati, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,:

- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale.

Gli organi facoltativi dell'associazione, che possono essere istituiti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, sono:

- il Comitato Culturale e Scientifico e Direttore scientifico;
- il Comitato di Garanzia;
- i Coordinatori o referenti di area;
- il Direttore Amministrativo.

Art. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre all'Assemblea l'istituzione degli organi facoltativi di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 4 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese, anche attraverso mezzi telematici e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando richiesto da almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 10 (Segretario Generale)

L'associazione ha un Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o soci dell'associazione

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si

rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Art. 11

(Organo di controllo)

L'associazione, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nomina l'Organo di controllo con un numero di Sindaci non inferiore a tre.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, sono scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ma in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, l'associazione, ricorrendone i requisiti previsti dalla Legge, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

(Comitato Culturale e Scientifico)

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito l'istituzione del Comitato Culturale e Scientifico. L'Assemblea si esprime, inoltre, circa il numero di membri e della durata del mandato.

I membri del Comitato dovranno essere in possesso di un curriculum professionale e scientifico relativo alla materia prosocialità e comunque di uno o più ambiti di attività dell'associazione ovvero aver prodotto studi, ricerche e pubblicazioni scientifiche concernenti la prosocialità e altre tematiche relative alla psicologia cognitivo-comportamentale ed all'educazione.

Il Comitato svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'associazione ed è presieduto e coordinato dal Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico è selezionato tra coloro, che hanno pubblicato dando contributi scientifici significativi all'individuazione, definizione e sviluppo del modello T.A.P.TM, della prosocialità nei suoi vari sviluppi ed applicazioni, nonché nella psicologia

cognitivo-comportamentale e compete garantire la scientificità dell'approccio e dei servizi offerti dall'associazione, nonché di tutte le iniziative formative e progettuali.

Art. 14

(Comitato di Garanzia)

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito l'istituzione del Comitato di Garanzia. L'Assemblea si esprime, altresì, circa il numero di membri e della durata del mandato.

Il Comitato presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto, assicurandosi che ogni iniziativa intrapresa dall'associazione sia coerente, per obiettivi e modalità di attuazione, con gli scopi dell'associazione.

Al Comitato è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra l'associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Se previsto dalla delibera al Comitato può essere delegato il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. In tale ipotesi deve redigere una relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

Art. 15

(Coordinatori o Responsabili area)

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione dei Coordinatori o Responsabili d'area. Coordinatori o Responsabili d'area dell'associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche persone non componenti il Consiglio, ma soci ordinari o fondatori dell'associazione.

Coordinatori o Responsabili d'area dirigono gli uffici dell'associazione; curano il disbrigo degli affari ordinari; sono responsabili della corrispondenza dell'associazione; provvedono alla firma della corrispondenza corrente e svolgono ogni altro compito a loro demandato alla Presidenza o dal Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea.

Coordinatori o Responsabili d'area avranno cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione loro assegnata.

Per l'attività svolta in nome dell'associazione ai Coordinatori o Responsabili d'area sono conferite la rappresentanza legale verso i terzi su delega espressa del Presidente.

Gli uffici di Segreteria, diretti dai Coordinatori o Responsabili d'area, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

Art. 16

(Direttore Amministrativo)

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione del Direttore Amministrativo. Il Direttore Amministrativo dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma tra i soci ordinari o fondatori dell'associazione e può essere rieletto.

Il Direttore Amministrativo cura le funzioni finanziarie, contabili fiscali dell'associazione e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza, dal Segretario Generale o dal Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 17

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 17, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 20

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione provvederà agli adempimenti relativi alla redazione, deposito e pubblicità del bilancio sociale e di eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 22

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se questi è istituito;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun associato, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto consultazione dei libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà entro 7 giorni dalla ricezione, l'esame personale presso la sede dell'associazione senza trattenerli o farne copia.

Art. 23

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 24
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 25
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 26
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.